



OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL'APPOSITA SEZIONE DEL REA O DI INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PER LA SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE N.39/1989

IL SEGRETARIO GENERALE

In qualità di Conservatore del Registro delle Imprese

Con i poteri di cui al D.Lgs. n.165/2001, all'art.35 dello Statuto e all'art.16 del del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale e Conservatore dell'area anagrafico-certificativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n.2023000432 del 13/10/2023, modificata con Determinazione n.2023000492 del 24/11/2023, concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

VISTI l'art.8 della Legge 580/1993, concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art.2188 c.c. e gli artt.9 e 10 del D.P.R. 581/1995, nonché l'art.11 recante disposizioni sul procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese;

VISTI la Legge n.39/1989, così come modificata dalla Legge n.57/2001, concernente la disciplina della professione di mediatore, il D.M. n.452/1990 quale suo regolamento di attuazione e, in particolare, gli artt.18, 19 e 20 che indicano i presupposti e le modalità di applicazione delle possibili sanzioni disciplinari cui è soggetto il mediatore che difetti di uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art.2 c.3 della Legge n.39/1039;

VISTO l'art.73 c.3 del D.Lgs.59/2010, così come modificato dal D.Lgs. 147/2012, che ha assoggettato l'attività di intermediazione commerciale e di affari alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e alla verifica del possesso dei requisiti;

VISTO l'art.73 c.6 del decreto in esame che prevede che *"ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n.ro 39, s'intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);"*

VISTO il D.M. 26/10/2011 sulle modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla citata legge n. 39/1989, ed in particolare gli artt.7 e 8 che prescrivono una *"verifica dinamica della permanenza dei requisiti"* con le conseguenziali sanzioni (cessazione d'ufficio dell'attività di impresa con annotazione nel REA o cancellazione dall'apposita sezione del REA per le persone fisiche che non svolgono attività d'impresa) nel caso in cui dalla verifica emerga la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;

CONSIDERATO che le imprese e le persone fisiche iscritte nella apposita sezione del REA, per le quali in data **13/03/2024** con prot. **8238/U** è stato avviato il procedimento previsto dalla succitata disposizione, non hanno provveduto all'aggiornamento della posizione nel termine di 30 giorni dal perfezionamento della notifica e che le comunicazioni di invito a conformarsi non hanno sortito un esito positivo;



VISTA, ai sensi dell'art.6 del D.M. del 26/10/2011, la competenza in materia del Conservatore del Registro delle Imprese ad adottare i provvedimenti di inibizione alla prosecuzione dell'attività per mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge;

PRESO ATTO che, dal mancato riscontro alla richiesta effettuata dal Registro delle Imprese, deriva la consequenziale adozione del provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività o di cancellazione dall'apposita sezione del REA;

RITENUTO che risulta improcrastinabile la tutela del sovraordinato interesse pubblico che vieta, espressamente, lo svolgimento dell'attività di agente d'affari in mediazione in mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge;

PRESO ATTO che la notifica agli interessati del provvedimento amministrativo di inibizione alla continuazione dell'attività costituisce il presupposto di efficacia dell'atto medesimo e di eventuale proposizione di ricorso al T.A.R. competente entro il termine perentorio di 60 giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza salvo il ricorso gerarchico improprio al Ministero dello Sviluppo Economico nei casi, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Circolare n.3675/c del 15/10/2014;

RICHIAMATA la Direttiva del Conservatore n.3 del 07/07/2021 (pubblicata in modo permanente sul sito internet della Camera di Commercio di Foggia al seguente link: https://www.fg.camcom.it/sites/default/files/upload/pratiche_e_iscrizioni/registro_impresedirettive_conservatore/2021/2021_07_07-direttiva_3art_40dl76_20-notifichemassive.pdf) con cui si stabilisce di procedere per tutti i procedimenti massivi che coinvolgono un numero elevato di imprese, alle notificazioni di avvisi alle imprese o di avvio dei procedimenti e delle consequenziali determinazioni del Conservatore, attraverso la pubblicazione all'Albo *on-line* e la contestuale comunicazione a mezzo PEC ai domicili digitali delle imprese (ove posseduta), con relativo avviso sulla *homepage* del sito camerale;

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario ed opportuno notificare il presente provvedimento a mezzo plico raccomandato postale alle persone fisiche, non imprese, iscritte nell'apposita sezione del REA già destinatarie, con la medesima modalità di notifica, dell'avviso di avvio del procedimento, salva la comunicazione a mezzo PEC se posseduta attiva e valida, pur non avendone l'obbligo;

RITENUTO che la pubblicazione del provvedimento di inibizione all'Albo Camerale "*on line*" della Camera di Commercio di Foggia, per un periodo continuativo di 30 giorni, concede un tempo sufficientemente ampio per notificare i destinatari della cessazione dell'attività dell'impresa o della cancellazione dalla apposita sezione del REA, costituendo una valida ed efficace modalità di comunicazione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.21-bis della Legge n.241/1990;

CONSIDERATO che l'Albo Camerale dell'Ente è regolarmente consultabile "*on line*" nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Foggia <http://www.fg.camcom.gov.it/alboonline> ;

RITENUTO che tale modalità di notificazione agevolerebbe un repentino aggiornamento delle posizioni iscritte nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A.) a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

VISTA l'istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile E.Q. del Servizio IV - "Servizi Anagrafico-Certificativi", circa la legittimità degli adempimenti procedurali già avviati e di quelli consequenziali;



RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. la cancellazione dall'apposita sezione del REA per le persone fisiche che non abbiano dichiarato il mantenimento del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore e l'inibizione alla prosecuzione dell'attività di mediatore delle imprese iscritte nel Registro delle Imprese di cui, tutte, all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. l'iscrizione della cancellazione d'ufficio dalla apposita sezione del R.E.A. in capo a ciascuna persona fisica che non abbia dichiarato il mantenimento del possesso dei requisiti di mediatore (tali persone fisiche, in base alla normativa vigente, potranno denunciare in futuro l'eventuale inizio di attività solo se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, dell'attestato di frequenza di un corso di formazione professionale riconosciuto e del superamento dell'esame abilitante presso una Camera di Commercio);
3. l'annotazione d'ufficio nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, tenuto dall'Ufficio Registro delle Imprese, della cessazione dell'attività di mediatore in capo alla posizione R.E.A. di ciascuna impresa iscritta nel Registro delle Imprese, con la precisazione che in caso di impresa individuale si provvede a cessare l'attività della medesima lasciando l'impresa esistente ed inattiva;
4. la notifica a mezzo P.E.C. della disposta inibizione e della sua corrispondente annotazione nel R.E.A. nei confronti di quelle imprese che abbiano un valido indirizzo di posta elettronica elettronica certificata;
5. la notifica a mezzo plico postale raccomandato della disposta cancellazione dall'apposita sezione del REA nei confronti di quelle persone fisiche che non abbiano l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica elettronica certificata, salvo che ne siano in possesso;
6. la pubblicazione "on line" all'Albo Camerale, per 30 giorni consecutivi, del presente provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività delle imprese iscritte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-bis della Legge n.241/1990, a valere quale notificazione per tutti quei casi in cui gli esiti delle notifiche di cui ai punti precedenti non abbiano avuto riscontro positivo;
7. la pubblicazione nella sezione permanente del sito della allegata determina di inibizione dell'attività dei mediatori raggiungibile al link: <https://www.fg.camcom.it/servizi/agenti-daffari-mediazione>
8. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, salvo il ricorso gerarchico improprio al Ministero dello Sviluppo Economico nei casi, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Circolare n.3675/c del 15/10/2014 raggiungibile sul sito

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2031459-circolare-3675-c-del-15-ottobre-2014-termini-di-ricevibilita-dei-ricorsi-gerarchici-impropri>

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dott.ssa Lorella Palladino)
firma digitale resa ex art.24 del D.Lgs. 82/2005

Allegato (in ordine crescente per Numero di iscrizione R.I.)

PRG_1	NUMERO ISCRIZIONE R.I. / C.F.	REA	FORMA GIURIDICA
1	BCCDMN58M10C514D	285604	PERSONA FISICA
2	BRNNTN84E01D643I	294231	IMPRESA INDIVIDUALE
3	CFFMTT74C17D643L	296651	IMPRESA INDIVIDUALE
4	CFRFNN53M24I158D	283310	PERSONA FISICA
5	CNCNTN71M17I158T	312878	IMPRESA INDIVIDUALE
6	CNSGNN60A12D643Q	160998	IMPRESA INDIVIDUALE
7	CNTCLD77L25C514F	248671	IMPRESA INDIVIDUALE
8	CRLMMC54H44B915L	285592	PERSONA FISICA
9	CRPSVS86B16E885A	299945	IMPRESA INDIVIDUALE
10	DGNMCL59P09I158J	134418	IMPRESA INDIVIDUALE
11	DLLSNT82S08I158H	309751	IMPRESA INDIVIDUALE
12	DMBRRT62C14D643U	252120	IMPRESA INDIVIDUALE
13	DMCPQL44C05B724M	163287	IMPRESA INDIVIDUALE
14	DPTNTN78C01I158I	285594	PERSONA FISICA
15	FRRGPP49C19E716O	137010	IMPRESA INDIVIDUALE
16	GNTGPP56R02H186Y	254124	IMPRESA INDIVIDUALE
17	GRSLRD47H14D643I	285553	PERSONA FISICA
18	LMRMHL66A11H926C	283583	PERSONA FISICA
19	LNDLSN77E31C514R	283975	IMPRESA INDIVIDUALE
20	LNNMLE79P14D643V	303678	IMPRESA INDIVIDUALE
21	LSLNDR80E27B619S	253617	IMPRESA INDIVIDUALE
22	LVGDNC56M28D643W	128245	IMPRESA INDIVIDUALE
23	MGLSRN68L68H501J	285495	PERSONA FISICA
24	MLICLD75A26D643W	233865	IMPRESA INDIVIDUALE
25	MLNSMN89S05D643Y	257860	IMPRESA INDIVIDUALE
26	MNDLRD74B24I158U	285593	PERSONA FISICA
27	MNINTN55R08E885X	220013	IMPRESA INDIVIDUALE
28	NGRNTN63M29L219P	311835	IMPRESA INDIVIDUALE
29	NNNNNL71H52L858O	283466	PERSONA FISICA
30	NRDMTT54E26H985Z	225343	IMPRESA INDIVIDUALE
31	PDVCLD78P06H926J	284673	PERSONA FISICA
32	PDVMLS80H48H926Y	284670	PERSONA FISICA
33	PDVNRC48C18H926W	262287	IMPRESA INDIVIDUALE
34	PLMMNL83R08D643X	285575	PERSONA FISICA
35	PLTFNC62D11D643F	310611	IMPRESA INDIVIDUALE
36	PNTLRD67A09H926L	225783	IMPRESA INDIVIDUALE
37	PRDVCN66S14C514E	284373	IMPRESA INDIVIDUALE
38	PRSNSB73E43H839S	285460	PERSONA FISICA
39	PRSVCN39C24D643C	285307	PERSONA FISICA

Allegato (in ordine crescente per Numero di iscrizione R.I.)

PRG_1	NUMERO ISCRIZIONE R.I. / C.F.	REA	FORMA GIURIDICA
40	PTRGNN63M09E885O	285506	IMPRESA INDIVIDUALE
41	RBRSVR80T20H926N	245907	IMPRESA INDIVIDUALE
42	RCLMHL76M17D643M	285370	IMPRESA INDIVIDUALE
43	RCRFNC71E25C514I	277251	IMPRESA INDIVIDUALE
44	RGNPTR60R12H926Y	315200	PERSONA FISICA
45	RMNMHL78P23D643Q	285799	IMPRESA INDIVIDUALE
46	RNGGTN85R22E885W	276208	IMPRESA INDIVIDUALE
47	SCCVCN68S11E716B	283921	PERSONA FISICA
48	SCPMHL80T19D643L	298471	IMPRESA INDIVIDUALE
49	SCRGPP64R24A320Q	259824	IMPRESA INDIVIDUALE
50	SCRVCN79S42B619Q	285589	PERSONA FISICA
51	SMNMPT46D11E885P	283137	PERSONA FISICA
52	SPLGMC70S25L858Z	294576	IMPRESA INDIVIDUALE
53	SPSVCN83B08E885H	301447	IMPRESA INDIVIDUALE
54	STGMRC82E29I158X	276718	IMPRESA INDIVIDUALE
55	STLDIA88B68I158L	305148	IMPRESA INDIVIDUALE
56	STPFBA80D21H926I	282875	PERSONA FISICA
57	TRDLCU86H27D643I	314576	IMPRESA INDIVIDUALE
58	VSCPTR77M07H926B	298343	IMPRESA INDIVIDUALE
59	02172650711	170281	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
60	03352510717	241261	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
61	03733890713	269171	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
62	03875000717	281522	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
63	03911810715	284553	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
64	03925220711	285740	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
65	04048210712	297996	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
66	04066720717	297235	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
67	04175320714	306946	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
68	04214660716	310171	SOCIETA' COOPERATIVA
69	07221590727	274988	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
70	07221590727	274988	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
71	08306710727	313249	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE